

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Art. 1.

Le Case e gli Edificii di cui all' art. 1000 del Codice Civile andranno soggetti ad un'imposta uniforme uguale al decimo del loro reddito netto.

Art. 2.

Il reddito brutto verrà determinato dai fatti reali o presunti d'appresso ai fatti correnti per fabbricati posti in egual condizione.

Il reddito brutto si ridurrà a netto diminuendo d'un terzo per gli onerati e d'un quarto per tutti gli altri fabbricati, senza riguardo a tutto agli oneri o debiti onde fossero gravati.

Art. 3.

Sono esenti da questa tassa i fabbricati rurali inservienti esclusivamente alla coltivazione delle terre, siano o no adreati alle medesime, ancorchè abitati dai coltivatori, e anche annessi ai fabbricati civili.

Sono pure esenti le chiese e gli oratori aperti al culto e i cimiteri ed i fabbricati che appartengono allo Stato.

Art. 4.

I proprietari, possessori o Amministratori di case ed edificii dovranno nel termine di cinquanta giorni dalla promulgazione della presente legge farne esatta consegna al sindaco del Comune in cui glietti sono posti, indicando la situazione, qualità d'uso, e il reddito brutto effettivo o presumibile.

Art. 5.

Il corredo delle conseguenze di locati affittati il conseguente

Sarà tenuto di unire le scritture originali di affitto, o copia di esse in carta libera da lui firmata, ed in mancanza di scrittura presenterà una dichiarazione firmata da esso e dall'affittavolo dalla quale apparisca l'attività della locazione, e l'ammontare del fido. In difetto di tale corredo la consegna si avrà per non eseguita nella parte per cui mancano i documenti. Nel caso d'impossibilità del consegnante a procurarsi la firma dell'affittavolo per la dichiarazione sopra annunziata egli dovrà farne menzione espressa nella dichiarazione medesima e dovranno farne la prova se ne sarà richiesto.

Art. 6°

Fabbricati che ottengono esenzioni temporarie d'imposta saranno pure consegnati ma l'imposta non sarà riscossa se non in quanto potrà esserlo, e termini delle rispettive esenzioni.

Art. 7°

Chi commetterà la consegna nel termine stabilito o la facesse in un giorno di un terzo del reddito brutto incorrerà in una multa od ammenda eguale al triplo della tassa dovuta per reddito non consegnato o dichiarato in un anno.

Art. 8°

Scaduto il termine di cui all'art. 6° il Sindaco dovrà formare uno stato delle consegne eseguite e sotto porto poscia dal Consiglio Comunale, corroborato ove d'uopo straordinariamente per quelle rettificazioni od aggiunte che fossero del caso, e ciò tutto fra giorni trenta.

Art. 9°

Terminate le operazioni indicate nell'articolo precedente il Sindaco comunicerà lo stato delle consegne rettificato e completato all'agente delle Finanze da designarsi in apposito regolamento e il medesimo proporrà le ulteriori rettificazioni che ravviserà opportune fra trenta giorni rinviando lo stato di cui detto al Sindaco medesimo coi motivi delle proposte rettifiche.

Lo stato sarà depositato per 15 giorni nella sala del Comune e questo deposito verrà dal Sindaco notificato al pubblico con manifesto importante diffidando agli interessati di produrre entro detto termine quelle obiezioni che credessero loro competere.

Art. 10.

Trascorso il termine sopra prescritto il Sindaco trasporterà lo stato e le obiezioni degli interessati all'Intendente della Provincia il quale stabilirà la rendita netta di ciascun fabbricato od edificio, e la conseguente imposta da preservarsi.

in medesima Statuto in via amministrativa sovra le uscite contrarie?

Art. 11

Nella forma degli statuti delle contee appurate nel modo sopra prescritto si formeranno le matrici le quali dovranno dagli Intendenti saranno trasmesse ai Sindaci dei rispettivi Comuni per essere pubblicate nel modo prescritto dall'art. 10 e per servire alla compilazione dei ruoli dei debitori dell'imposta.

Art. 12.

Contro i risultati delle matrici saranno ammessi i reclami nella via contraria amministrativa da presentarsi nel perentorio termine di due mesi dalla pubblicazione delle medesime.

Tali reclami non sospendono l'applicazione e la riscossione dell'imposta, salvo il diritto alla rettifica e al rimborso.

Art. 13.

I ruoli saranno resi esecutori dagli Intendenti e pubblicati.

Art. 14.

Nella quota d'imposta dovuta per la presente legge l'imputata ha somma che già si paghi per ciascun fabbricato ed edificio secondo l'attuale suo allibramento, indipendentemente dall'area.

Art. 15.

Il reddito imponibile di ciascun fabbricato ed edificio non potrà essere modificato se non in capo a tre anni successivi alla sua fissazione, salvo le rettifiche di pendenti da nuove costruzioni e demolizioni.

Art. 16.

Trascurandosi da qualche Comune l'adempimento delle prescrizioni della presente legge, il Governo le farà eseguire d'ufficio a spese del Comune stesso.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente legge che sarà registrata al Controllo Generale e pubblicata ed inserita nella raccolta degli atti del Governo.

Dati Torino Addì Settembre 1850.

Ministero di Finanze.

Signori.

Progetto di Legge
relativa all'imposta sui
fabbricati

Ho l'onore di presentarvi un progetto di legge tendente ad assoggettare all'imposta prediale, in via provvisoria ma possibilmente uniforme, i fabbricati che nel maggior numero delle provincie o ne furono esenti, o vi concorrono soltanto in minima parte.

Questo stato di cose, Voi lo sapete o Signori, è la conseguenza degli antichi consueti i quali generalmente sottoponevano al tributo prediale soltanto le terre, o al più gli edifizj, senza conto tenendo delle case di abitazione. Non valsero a mutarlo gran fatto né gli ordini emanati da' Reali di Spagna nel cadere del secolo scorso, né le perquisizioni dei primi anni del Governo francese, né il censimento parcellare iniziato nel 1807. Imperocchè tali provvedimenti o non furono eseguiti o lo furono assai imperfettamente, e si resero sterminati ad un piccolo numero

di comensi sparsi qua e là nelle
diverse provincie.

Gli accertati inconvenienti non potranno
essere interamente riparati
che col mezzo di una generale
catastrazione esecuta col metodo
uniforme ed accurato. Ma frattan-
to il Governo sentiva il bisogno di
attenuarli per quanto sia possibile.

L'oggetto involvesse grandissime difficoltà
quando si fosse voluto procedere
per restauri parziali dei catasti
attuali, e supplire qua e là alle
valutazioni ad affatto mancanti
o imperfette. Laonde si ritenne
essere più conveniente il proce-
dere ad una valutazione generale
dei fabbricati senza riguardo alle
attuali; e di detrarre perciò dalla
somma loro imposta quella som-
ma che già pagano per gli
anteriori allibramenti.

Si doveva in secondo luogo determinare
se nell'attuare la nuova im-
posta si avesse a seguire il sis-
tema di ripartizione già in vi-
gore pel tributo prediale, od ap-
piagliarsi piuttosto all'imposta

di quotità:

Col primo sistema si sarebbe dovuto stabilire l'estimo complessivo dei fabbricati compresi in ciascun comune; in ciascuna provincia, e nell'intero Stato; applicare all'estimo totale una congrua imposta; ripartirla fra comuni e comune in ragione dell'estimo stesso, e lasciar poi che i comuni la suddividessero fra i singoli proprietari in ragione dei fabbricati da essi rispettivamente posseduti. Il Governo non avrebbe dovuto molto occuparsi della valutazione dei singoli fabbricati, ma sibbene dell'estimo di ciascun comune in complesso ed in confronto cogli altri Comuni. Questo confronto però destar poteva molte emulazioni ed inquietudini fra Comuni e Comuni, fra possessori e possessori e vi era pericolo che l'imposta dei Comuni meno tassati ricadesse sugli altri. E tale pericolo era maggiore dovendosi procedere con metodi imperfetti e di conge-

siccome richiude l'urgenza, anziché
per regolari perizie.

Il sistema di quotità la valutazione dei singoli fabbricati procede in via più diretta e individuale; l'imposta si applica loro in modo parimente diretto; i confronti sono meno odiosi; ed è tolto il pericolo che il farsore degli uni ricada a danno degli altri.

Per queste ragioni il governo si sarebbe determinato pel sistema di quotità a preferenza di quello di ripartizione.

Quanto agli oggetti da sottoporsi colla presente legge all'imposta, il governo ha creduto di attenersi genericamente alle case ed agli edifici dall'art. 1000 del codice civile annoverati fra gli stabili.

Seguendo l'indicazione della legge civile, anziché una enumerazione speciale, sarà tolto più facilmente l'adito a contestazioni e dubbieze.

Vi sono però tenuti esserti i fabbricati rurali inscriviti.

alla coltivazione delle terre arare
che abitati dai coltivatori perché
essi non hanno un valore locativo
indipendente dalle terre stesse.

Tale esenzione è fondata sulla
natura stessa della cosa come
lo è quella dei fabbricati destinati
al culto, ed alle pubbliche
sepulture, edifizj sacri e non su-
scettivi di reddito.

Ma il principio dell'equiva-
lenza delle imposte proclamato
dallo Statuto del Regno non per-
metterebbe di ammettere esenzioni
dipendenti dalle qualità personali
dei possessori. Chi se vennero
esentate le proprietà dello Stato
senza distinzione di destinazione,
questa non sarebbe una vera
esenzione ma solamente una
misura di ordine destinata ad
evitare inutili scritture, mentre
la tassa essendo dovuta
dal proprietario, lo Stato verrebbe
in sostanza a pagarla a se stesso.
La soluzione della rendita impossibile
anziché da formali precisi per
le quali mancherebbe tempo ad

agio, si volle desunta dai fitti
reali o presumibili, praticate
su di essi le consuete detrazioni
per ragione di deperimento spese
di conservazione, e fitti perduti.

L'operazione venne demandata
precipuanente ai Comuni, ma
non senza il concorso di un
agente delle Finanze incaricato
di curare l'interesse dell'Erario.

Da alcuni sarebbe meglio prece-
sario che la parte precipua si
desse all'agente governativo in
il Governo, oltre alla difficoltà
di demandare un sì rilevante
lavoro ai propri impiegati, ha
considerato che questa operazione,
comunque eseguita col metodo
imperfetti ed in via sommamen-
te provvisoria, si risolve pur
sempre in una specie di catasto,
ha una grande relazione coll'
imposta comunale, e da nessuno
meglio potrebbe eseguirsi, che
dalle autorità e rappresentanze
municipali.

Resta a dirsi della misura dell'imposta.

Il Governo ha proposto in ragione

di un decimo del reddito imponibile, e si appiaglia a questa misura per due motivi; primo perchè si tratta d'imposta in gran parte nuova e da tenersi per conseguenza alquanto moderata; secondo perchè anche l'imposta regia dei terreni in molte parti dello Stato non oltrepassa l'anzidetta misura.

Del resto il Governo ha creduto di dover fissare a tre anni gli effetti delle valutazioni che si eseguiranno dipendentemente da questa legge, reputando di non dovere ne vincolar troppo ad'interessi di privati e del pubblico ad una operazione siffatta, ne di renderla fuor di modo precaria.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze

N.º 11.

Proj.º di legge
presentato dal Min.º di Finanze
in tornata del 3. 10^{to} 1890.

Supervisione sui fabbricati

I Deputati sottoscritti

Considerando, che nelle discussioni del parlamento
precedenti alla legge del 5. scorso luglio è
risultato anche per impetizione dello stesso
ministro di Finanze, che nel presente bilancio
raggiunti sei milioni di rendite di governo si
fanno di che per fronte a buona parte dell'
esercizio del 1851. — che perciò mancherebbe
il finanziamento l'allegrata urgenza; e non ha
il parlamento ragione alcuna di continuare
nei lavori della presente sessione, dal quell
vedere che la natura degli stessi lavori
richiede, una sana politica consiglia
il voto del paese prescrive —

Considerando, che a voler secondare il voto unanime
delle popolazioni, i consigli di una ra-
zionale e prudente politica, non che l'ordine
logico dei lavori, il parlamento nella pre-
sente sessione dovrebbe —

- 1.° Ricevere ed esaminare i conti.
- 2.° Discutere e stanziare i bilanci.
- 3.° Promuovere le più urgenti riforme am-
ministrative.
- 4.° ed in ultimo luogo votare le necessità
imposte — In fatti discutendo i conti
si mostrerà al paese che non si sperano

non si oltrepassarono i limiti della necessità; quando sia vero, che non si oltrepassarono — Di-
scutendo e stringendo i bilanci il parlamento
può dimostrare al paese — come esso si sta-
rà a introdurre la più severa economia nell'
amministrazione della cosa pubblica —
Effettuando le principali riforme organiche
non solamente si preparano le basi a più
notevoli e proficue economie nei bilanci
futuri, ma si risveglia l'amore delle
nostre libere istituzioni e si preparano
gli animi a sostenere abatemente i nuovi
sacrifici, che si dovessero poi richiedere;
si svolgono gli elementi della prosperità
nazionale e con essi i mezzi di sopperire
all'esigenza di nuove imposte. —

Considerando, che la Camera si sospende ogni
altra occupazione non rispondente agli at-
tuali bisogni, e consentisse di ritirarsi
negli uffizj e nelle commissioni per atten-
dere coll'insuperabile concorso di tutti i suoi
membri agli indicati lavori, farebbe
opera degna di se, e del paese che rappre-
senta senza punto mancare alla neces-
sità del Governo — che all'incontro Tar-
ciando

ciando nuove fesse, senza predisporre il paese il quale giudica dal fatto, e non conosce ^{ancora} dal fatto i benefici dello statuto. La Camera si espone all'evidente pericolo di generare nell'animo dei popolari un fatale scontento, e di porgere la più terribile arma ai nemici dello statuto che ci aspettano a questo passo --

Considerando che il minor prodotto delle progettate imposte per la sospensione di pochi mesi ritratterebbe un largo compenso --

1.^o nelle maggiori economie che si farebbero anticipando la discussione dei bilanci passati --

2.^o nel vantaggio delle accelerate riforme organiche, le quali rendono le imposte medesime più produttive --

3.^o Nel vantaggio di un sistema più regolare d'imposte, quale potrebbe risultare dalle meditazioni di una commissione unica, a cui fossero rinviate tutte le proposte ministeriali, e le osservazioni di tutti gli uffici --

4.^o nel maggior provento che si ritrarrà

naturalmente e senza maggiore aggravio
delle popolazioni da un sistema più rego-
lare d'imposizioni.

5.° Il vantaggio stesso delle popolazioni;
non potendo considerarsi come perduto
quel tanto che sia ancor lasciato per
pochi mesi nella borsa dei contribuenti,
i quali non mancheranno mai ai bisogni
di quel governo, che si dimostri pronto
ed esatto nella resa dei conti, economo
nel bilanciare le spese, sollecito in-
nanzi tutto delle progressive riforme
nell'amministrazione e negli ordini
dello Stato.

Si pletterà per ultimo, che il parlamento
deve al governo le necessarie imposte,
come deve altresì al paese l'esame
dei bilanci, e che il paese non dà
ai suoi rappresentanti, il mandato
di abbandonarsi in ciò alla discrezione
ministeriale, siccome avverrebbe, in-
tervertendo il naturale e consueto ordine,
e facendo procedere il voto delle im-
poste all'esame dei bilanci.

Per queste considerazioni

Propongono siccome questione pregiudiziale
alla discussione del progetto d'imposta
sui fabbricati non che di ogni altro ri-
ferito e da riferirsi, la seguente risolu-
zione:

" La Camera persuasa della necessità
" 1.^o di vedere i conti, che a seconda delle
" richieste verranno possibilmente in-
" dati dal ministero, 2.^o di accelerare i lavori
" per la discussione dei bilanci passivi
" di esaminare senza ritardo i progetti
" di leggi organiche già presentate,
" e da presentarsi, 3.^o di ~~provvedere~~ ^{provvedere}
" con sistema tutti i ^{progetti} ~~progetti~~ ^{di imposte}
" li verranno concepiti nei limiti del bi-
" sogno, delibera di sospendere ogni al-
" tra occupazione, e di ritirarsi negli
" uffici e nelle commissioni per as-
" tendere unitamente e coll'impar-
" te concorso di tutti i suoi mem-
" agli indicati lavori —

Manselli

Luigi Botta

Alessandro Bottani

Gambini

Riccardo Arco

J. Laurent Martinet ~~St. Bastien~~

Agostino (S. Jacopo)

Carlo ~~...~~

Majer ~~...~~

Nicolo Gavotti

Francesco Cilibi

Cagnani

G. Lionetti

G. Tiberio

G. Carlo ~~...~~

Salvatore Angelo De Castro

Nicolo Ferrarini

C. Maffei

A. Bonelli

Giorgio Aproni

Cagnardi

Foffi

Parenti

Marino Maurizi

~~G. A. Sanguineti~~

Presumo Mallo

Bernini

Aliphan Teuch

Deffurini

Chiarli

Donari
Conte

M. ...

Carlo ...

Domènico ...

G. B. Michelini

~~...~~

Beccaria ...

SESSIONE 1851

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

FARINA Paolo, RAVINA, BOSSO, TORELLI, MOJA, RATTAZZI E MIGLIETTI

sul progetto del Ministro di Finanze

LETTA NELLA TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1850

Imposizione sui fabbricati.

SIGNORI DEPUTATI,

Io non so, se quanto poco gradito all'animo mio, altrettanto sia per riuscire malsonante agli orecchi vostri, una relazione la quale si aggira sopra una nuova gravezza da imporsi sugli edifizi, in tanta mole d' imposte che già pesano sui cittadini.

Ma quando si pon mente essere impossibil cosa il supplire agli urgenti bisogni dello Stato coi soli tributi e balzelli ora esistenti, e l'attivo delle Finanze non adeguare di gran lunga il passivo, egli è pur forza riconoscere la necessità di questa nuova imposizione e dimostrata la necessità alla quale gli antichi per indicarne l'ineluttabile forza, assoggettavano gli stessi Dei, egli è soverchio il disputare se sia o no spedito, e non rimane che ad esaminarne le basi e le proporzioni, e vedere se queste sieno le più giuste possibili, le più convenienti, le più consentanee colle teorie economiche e sociali.

Fra tutte le generazioni d'imposte, non è scrittore di pubblica economia il quale non affermi, quelle essere più opportune, e consonanti coi dettami della buona politica le quali sieno universalmente desiderate e richieste dall'opinione pubblica, che di rado si diparte dai canoni della giustizia. Oltreccìò quando un'imposta è universalmente giustificata nell'opinione, il fisco la riscuote senz'odio, e malevolenza dell'universale, ed è certamente ottenere un gran punto in fatto di gravezze il poterle esigere senza malcontentare di troppo le moltitudini.

Che poi una nuova gravezza sulle case e gli edifizi sia generalmente nei voti del popolo, e istantemente domandata, è cosa sì manifesta e a tutti nota che soverchia opera farebbe chi togliesse a dimostrarlo.

E questi desideri, o signori sono giustissimi; imperocchè le imposte sopra le case ora non sono universali, nè scompartite con quella proporzione ed egualità che la giustizia comanda, nè poste al ragguglio di ciò che pagano i terreni.

E questa disuguaglianza emerse di gran lunga maggiore dopo che per l'aumento della popolazione, e per lo agglomerarsi che fece in alcune città principali, e soprattutto nella Metropoli, vennero le pigioni a crescere a dismisura, e a produrre un'entrata di gran lunga maggiore a vantaggio dei padroni delle case, sopra i quali potrà scendere la nuova imposta non solamente con giustizia, ma senza che essi, o almeno la maggior parte di loro n'abbia a sentire disagio.

Che s'egli accadesse che a cagione di questa gravezza, i proprietari delle case accrescessero vieppiù le pigioni già tanto enormi, in tal caso o il male troverebbe il rimedio in se stesso facendo sì che si diradassero gli abitatori delle grandi città, ovvero i legislatori troveranno pronto ed effidace modo di porre alcun freno alla rapace e crudele ed insaziabile ingordigia dell'esecranda fame dell'oro.

Dimostrata la giustizia e la politica opportunità di questa nuova imposta, resta che ragioniamo della sua base, ossia della proporzione coll'entrata, che debbe servirle di norma; l'art. 1.º dispone che questa proporzione sarà di uno a dieci, ossia del decimo dell'entrata netta. Egli è credibile che niuno sarà per giudicarla

soverchiamente grave, se si considera essere questa di non poco inferiore a quanto pagano i terreni nella maggior parte delle provincie; ond'è che non eccessiva, ma anzi assai moderata si vuol riputare.

Se poi a taluni sembrasse peccare di soverchia moderazione noi gli ricorderemo essere questa gravezza in gran parte nuova, e non avere per anco ricevuta la sanzione della consuetudine, e però non convenire tanto aggravare la mano, come se si trattasse di un tributo consueto ed inveterato: un'altra considerazione occorrerà alla mente, ed è, che i terreni sono generalmente perpetui, laddove gli edificii col volgere degli anni o dei secoli sono divorati dal tempo, e ridotti al nulla; finalmente non sarà fuor di proposito avvertire, non essere punto spedito rimuovere con troppo onerose gravezze coloro dallo edificare, i quali sarebbero disposti ad investire in questo genere di industria i lor capitali, la qual cosa non potrebbe se non tornare ad incomodo e detrimento del pubblico.

Fin qui mi sono intrattenuto sopra quanto dispone l'art. 1.^o

L'art. 2.^o determina il modo con cui il prodotto volgarmente chiamato *brutto*, e che a mio credere meglio direbbesi lordo, od impuro, si riduce a prodotto netto; ciò si fa colla deduzione del terzo per gli opificii, e del quarto per ogni altro edificio qualunque.

Egli è facile ravvisare la ragione della differenza; manifesto essendo che negli opificii, oltre le riparazioni che le case richiedono, occorrono di più quelle che necessitano le grandi macchine che fanno parte dell'opificio stesso, e v'è di più l'inconveniente dello scioperio; il che non avviene, o avviene in proporzione di gran lunga minore negli edificii di altra natura.

Un'altra disposizione importante contengono le ultime parole dell'art. 2.^o cioè che niun riguardo si avrà agli oneri o debiti onde fossero gravati gli edificii. E qui sorse, non senza alcuna apparenza di ragione alcuno dei membri della Commissione osservando che in parecchi casi una siffatta disposizione potrebbe condurre all'ingiustizia. Suppongasì di fatti che un edificatore di case abbia condotto a termine un edificio con danaro o in tutto o in gran parte tolto a prestanza. Costui dovrà primieramente pagare al prestatore l'usura dell'accattato danaro al cinque o al sei per

cento, e di più far passare alle casse dell'erario il decimo netto della pigione, non altrimenti che colui il quale edificato avesse con denaro proprio. E' pare a prima fronte che nel primo caso dedur si dovrebbe dall'entrata netta quel tanto che il proprietario dell'edificio è tenuto di pagare al mutuante per l'interesse del capitale, per cui si sarebbe presa ipoteca sopra la casa.

Ma primieramente conviene avvertire esser verissimo ciò che fu con sommo giudizio osservato da uno dei più savi politici dell'antichità, non esser possibile fare una legge che l'universale riguardi, la quale, facendone applicazione ai singoli casi, non contenga alcun che di non equo, la quale avvertenza è pienamente confermata dall'esperienza. Secondariamente si noti che qualora si facesse luogo alla detrazione degli oneri, si aprirebbe la porta alle frodi, perocchè si potrebbero per collusione gravare le case di crediti e d'ipoteche fittizie per ottenere uno sgravio d'imposta. Finalmente conviene osservare, che se una tal deduzione si facesse per le case, ragione vorrebbe che si facesse eziandio per li terreni, la qual cosa è contraria a quanto universalmente si pratica.

Venendo all'art. 5.^o noi troviamo in esso un'importantissima eccezione la quale involve un provvedimento non solo di giustizia, ma di grandissima utilità pubblica: ed invero, sarebbe egli giusto che colui il quale già paga il debito tributo pei frutti che ricava dal suo podere, paghi di più anche per gli stromenti per mezzo de' quali si ottiene la produzione dei frutti medesimi? dovendosi avere le case rurali come veri stromenti di agricoltura, perchè non si possono coltivare le terre senza braccia di lavoratori, e generalmente senza buoi o giumenti, e tanto gli uni quanto gli altri abbisognano di conveniente ricovero. La pubblica utilità emerge da ciò che essendo l'agricoltura la principalissima sorgente della pubblica prosperità, massimamente in uno stato essenzialmente agricola come il nostro, conviene che il legislatore si guardi da tutto ciò, che potrebbe impedirne il progresso; anzi debbe ingegnarsi di farla prosperare e fiorire con ogni possibile spediente; al qual principio consuona appunto l'eccezione fatta in quest'articolo delle case rurali, maravigliosamente agevolando esse la coltura de'campi e la vigilanza necessaria alla conservazione dei frutti.

Quelle parole poi che leggete nello stesso art. 5.^o *Siano ade-*

renti o no alle medesime, non furono già ivi poste a caso, ma con deliberato proposito, e con molto senno: perocchè una casa può essere unicamente destinata alla coltura delle terre senza che si trovi situata dentro di quelle. Ciò tanto è vero, che v'hanno interi villaggi abitati da contadini ed agricoltori, i quali vivono quivi raccolti o per maggiore sicurtà, ovvero per godere altri vantaggi delle umane aggregazioni, e ciò non ostante altra casa rurale non hanno, ma quindi partono di buon mattino per recarsi al lavoro nelle circostanti campagne, e quindi ritornare ai lor focolari allo scendere della notte. Questa osservazione non ho voluto omettere perchè le parole sovracitate dovranno essere di una grande applicazione a sollievo degli agricoltori.

Ma qui ancora sorse un'obbiezione, perchè da qualcheduno si notò come facilmente si sarebbe potuto far frode alla legge, qualora una casa fosse abitata parte da agricoltori, e parte da gente non addetta alla coltivazione delle terre. Ma ogni difficoltà sparisce se si pon mente a quell'avverbio *esclusivamente*, perchè in sì fatta ipotesi quella sola parte andrà esente da gravezza, la quale serve alla coltura delle campagne.

Quanto alle Chiese, Oratorii, e Cimiteri, chiaro è che essendo fuor di commercio, debbono come cose sacre andare esenti da tributo. Solamente si è mutata la frase *aperti* al culto in quella di *destinati* al culto, perchè avviene soventi volte che una chiesa incominciata dura lungo tempo prima di essere perdotta a compimento e aperta ai divini uffici; e per lo contrario incontra non di rado che una chiesa già aperta al culto è dal Vescovo interdetta o per alcuna profanazione ivi seguita, o perchè il tempo e la negligenza la ridussero in tale stato d'indecenza, che fino a tanto che essa sia ribenedetta, o restaurata, più non debba officiarvisi.

Alle Chiese per maggior chiarezza si sono aggiunti i templi delle religioni autorizzate, militando per esse le medesime ragioni.

Sull'Art. 4.º avvertiva con molto giudizio e perspicacia, uno degli onorevoli commissari, potere facilmente addivenire che se si commette ai Sindaci o Consiglieri comunali quella parte di esecuzione di questa legge, che loro addossano questi articoli, potere, dico, facilmente addivenire che i medesimi molto a malincuore si sobbarchino a questo carico, potendo il medesimo essere

considerato più fastidioso che piacevole, più odioso, che atto a conciliare amore a grazia nel popolo, e quest'argomento acquistare maggior peso, se si considera che i Sindaci, e Consiglieri comunali esercitano cariche affatto gratuite; intorno alla qual cosa cadono in acconcio le seguenti considerazioni.

Tre vie potevano seguirsi a questo proposito: o lasciare lo incarico che forma il subietto di questi articoli al solo Sindaco e ai Consiglieri; ovvero commetterne l'esecuzione unicamente agli agenti fiscali; o finalmente accomunare in questa bisogna l'intervento degli uni, e degli altri. Quest'ultima via sceglie la proposta ministeriale, e s'accordò la Commissione in questo, che il modo tracciato fosse il migliore. Le ragioni che scendere la fecero in questa sentenza sono: che commettendo quest'ufficio unicamente al Sindaco e Consiglieri non rimaneva abbastanza assicurato l'interesse dell'Erario; giacchè costoro saranno d'ordinario tra i principali interessati, e potrebbe per avventura prevalere l'utile privato all'utile pubblico; ovvero essendo loro concesso libero arbitrio potrebbero far pendere la bilancia dal lato dei contribuenti, anzi che da quello delle finanze; oppure volendo essere severamente imparziali, maggiore sarebbe la malevolenza che si tirerebbero addosso.

Che se ai soli agenti delle finanze lasciar si volesse un tale incarico, l'opposto inconveniente ne risulterebbe; quello cioè di rendere questi agenti scrutatori di soverchio sottili, e il loro procedere per avventura troppo vessatorio e fiscale.

Per contro intervenendo entrambe queste parti, verrà a risultarne un equo temperamento, e le persone del Sindaco e de' Consiglieri faranno in certo modo ufficio di moderatori, e, per così dire, di pacieri tra l'avidità fiscale e la ritrosia e poca fedeltà dei contribuenti.

Una leggiera emendazione si è fatta all'Art. 5, in sul fine, togliendo quelle parole, *e somministrarne le prove se ne sarà richiesto*, e sostituendovi queste altre: *accennandone le cagioni*. La ragione si è che lasciando quelle parole siccome stavano, si verrebbe facilmente ad imporre al consegnante l'obbligo di una prova negativa e impossibile. Di fatti a qual partito potrebbe egli appigliarsi qualora l'inquieto ricusasse di fare la richiesta dichiarazione?

A un gran dibattito diede luogo l'Art. 6, dibattito che tuttavia mediante la discussione si compose quietamente, tutta scendendo finalmente la Commissione in una sentenza.

Sostenevasi per qualcheduno dei commessarii le esenzioni dai tributi concesse ad alcuni edifizii prima del loro esordire, doversi restringere alle sole gravezze allora esistenti e non alle future, atteso che si debba supporre che alle prime soltanto abbia avuto la mira la suprema autorità nella concessione di siffatti privilegi, ed avere voluto solo di tanto e non di più avvantaggiare coloro che si proponevano di innalzare case o altri edifizii; e non doversi credere che abbia voluto alienare parte di sua sovranità nel tempo avvenire.

Ma chi s'addentra pienamente nella materia ravvisa che oltre che qui non si tratta d' esenzioni perpetue, ma fatte solo per un tempo determinato, e delle quali si poteva fin da principio a un dipresso calcolare il valore, questo non è già uno di quei privilegi di mero favore che rinvocar si possano a beneplacito dal concedente, ma si tratta di una concessione che veste la natura di un contratto *do ut facias*, condonando la civile società i tributi in quel determinato spazio di tempo, e obbligandosi l'edificante ad accomodare la società di tale o di tali edifizii, avendo questa interesse in ciò che gli edifizii siano in copia tale da poter comodamente albergare gli abitatori di questa e di quella città, principalmente quando la popolazione sta in sul crescere con rapidità; che chi dice: io ti faccio esente dai tributi per questo o per quell' oggetto, è riputato comprendere anche i tributi futuri: che se ciò non fosse, rimarrebbe in facoltà del concedente di rendere vana la concessuta esenzione con grave detrimento, e per avventura, con rovina di chi forse esaurì la sua fortuna nell'edificare, duplicando quodocchesia, triplicando quintuplicando la gravezza sugli edifizii, al che evidentemente ripugna la buona fede; che finalmente la fede pubblica essendo una delle essenzialissime basi del sociale edificio, vuol essere mantenuta intera, incorrotta, illibata cotanto che essere non possa mai non che sovvertita e corrotta, ma nè leggiermente alterata e appannata da troppo sottili interpretazioni. A queste considerazioni si arrebbe non essere siffatte esenzioni in grandissimo numero, e non lontane per la maggior parte dallo spirare.

Un notevole cambiamento ha recato la Commissione all'art. 6. Quest'articolo quale sta nella bozza ministeriale pone ad una stregua colui che consegnando un'entrata certa e liquida, come sarebbe quella che risulta da un contratto di pigione, e colui che consegna un'entrata non ancora esistente e certa ma solamente presunta, e colpisce ambedue di una stessa multa nel caso che facciano una consegna del sesto minore del vero. La Commissione ha creduto correre tra l'uno e l'altro consegnante un ragguardevolissimo divario. Colui che consegna un'entrata, ovvero pigione attuale e già esistente, qualunque sia la parte da lui taciuta, e non consegnata, egli è cosa evidente avere esso nascosta in pruova e tradita la verità conosciuta, e avere voluto maliziosamente defraudare più o meno il pubblico erario qui non può capere errore, bensì apparisce manifesta la mala fede, laddove nella stima di quanto può rendere una casa da lungo tempo e forse non mai appigionata, può agevolmente aver luogo l'errore, tanto più qualora non esistessero in quel luogo e nelle stesse condizioni altre case appigionate. E non si vede forse addivenire molto sovente che gli estimi fatti da due o più periti distano di gran lunga gli uni dagli altri?

La Commissione giudicò pertanto che nel primo caso essendo manifesta la mala fede qualunque sia la reticenza, debbe la multa colpire il consegnante infedele; ma nel secondo caso doversi soltanto avere per certa la colpa, e sottoporla alla debita pena, allorquando seguite le indagini e perizie viene la consegna a risultare di molto inferiore al vero; epperò fa cadere la multa del triplo solo sopra colui che consegnerebbe più di un quarto meno di quello che debbe; perocchè oltre a questo limite non si deve supporre che il suo errore si stenda, e quivi incomincia la mala fede.

Una piccola ma necessaria mutazione si è fatta all'art. 12, il quale lasciava troppo incerto e indeterminato il termine entro il quale saranno ammessi i richiami nella via contenziosa amministrativa, perchè non bene determinava il quando si dovesse avere per fatta una pubblicazione che si eseguisce per via di deposito delle matrici, deposito che durar debbe lo spazio di un mese. È di avviso la Commissione che il termine perentorio di mesi due debba computarsi dal giorno del fatto deposito.

All'art. 15 parve necessaria un'aggiunta; perchè non parlando esso che delle modificazioni d' imposta dipendenti da nuove costruzioni o demolizioni, pare che impropriamente estenda il significato del vocabolo *demolizione* eziandio ai casi indipendenti dalla volontà dell'uomo, come sarebbe una di quelle tremende bufere dette uragani, un tremuoto, un bombardamento in caso di guerra, a cui si debbono aggiungere le rovine del tempo edace.

Il diviso di legge ministeriale non parla delle case date in enfiteusi. Ha creduto la Commissione essere opportuno di stabilire come si debba scompartire l'imposta fra il dominio diretto e il dominio utile; la proporzione da lei proposta è quella già determinate da altre leggi di finanza.

Rimane a parlare di un'importantissima aggiunta fatta all'articolo secondo, per togliere una laguna la quale esser potrebbe un semenzaio di controversie e litigi, quantunque l'aggiunta fatta dalla Commissione sia connessa col principio che informa tutta questa legge. Esistono e in gran numero case qua e là disperse, ma non rurali, ovvero nei villaggi poco popolati, le quali non danno entrata nè attuale nè attuabile, perchè non solamente non sono appigionate, ma nè anco si trova chi voglia torle a pigione per essere situate in luoghi dove nessuno cerca siffatte case.

Niuno è che non sappia esservi interi villaggi privi affatto di commercio e d'industria, dall'agricoltura in fuori; dove non ha luogo forse per secoli incremento sensibile di popolazione, e dove se uno volesse dare una casa a pigione, anche a vilissimo prezzo, non troverebbe chi la volesse, essendo ciascuno fornito di casa o tugurio secondo la sua condizione. In questi luoghi entrata di casa non v'è, anzi queste cagionano spese volendole conservare.

Qualora pertanto s'imponessero le case in tutti questi luoghi abitati per lo più da famiglie disagiate e povere, si verrebbe ad aggravare la miseria colà dove converrebbe anzi recare sollievo; e questa non sarebbe più quell' imposta ch'io diceva di sopra essere richiesta dalla pubblica opinione, e tale da potersi senza gran malagevolezza pagare dai contribuenti; anzi verrebbe a riuscire grandemente odiosa a molti e gravatoria, e a partorire non poco mala contentezza e querele in una gran moltitudine di per-

sone. In questi casi propone la Commissione vostra che tali case che non producono entrata nè poca nè molta, e non forniscono tampoco speranza di entrata futura, debbano andar esenti da ogni gravezza.

Siccome però abitar possono in sì fatti luoghi alcune famiglie agiate, se non ricche, non pare giusto che queste vadano affatto esenti da imposta per le case da loro abitate. Ma siccome per determinare la quantità non si possono torre per norma le regole specificate in questa legge, perchè nè esiste contratto di pigione per determinare l'entrata, nè si può questa presumere quando non esistano in que' luoghi case appigionate, la Commissione è di parere che per le case che trovandosi in queste condizioni abbiano un valore di qualche riguardo, siano gravate d'imposta sulla base del valore venale, qualora questo ecceda le lire 2,000.

Con le accennate modificazioni acconsentiva la Commissione a questa nuova gravezza; sarebbe senza dubbio a desiderarsi che quest'incremento di contributo non fosse imperiosamente richiesto dai bisogni dello Stato. Ma tale non essendo la condizione de'tempi, un conforto rimane, e questo grandissimo, cioè che questa condizione ebbe origine da generosi tentamenti di magnanima impresa, il solo pensiero della quale debbe ingrandire l'animo di ciascun cittadino a virili e sublimi concetti; e se inutili riuscirono i conati del passato, non mancano questi di lasciare un addentellato di non assurde speranze.

Le nazioni, o signori, come le persone di tempra forte si mostrano più grandi nelle sventure, che quando prospera arride la fortuna, e durando noi forti e tetragoni ai colpi dell'avversità potremo rammarginare le passate ferite con incremento di vigoria, ed otterremo ad un tempo la stima e l'ammirazione di tutta Europa.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Le case e gli edifizi di cui all'articolo 400 del Codice Civile andranno soggetti ad un'imposta uniforme uguale al *decimo* del loro reddito *netto*.

~~Art. 2.~~

~~Il reddito *brutto* verrà determinato dai fitti reali, o presunti dappresso ai fitti correnti pei fabbricati posti in ugual condizione.~~

~~Il reddito *brutto* si riduce a *netto* scemandolo di un *terzo* per gli opificii, e d'un *quarto* per tutti gli altri fabbricati, niun riguardo avuto agli oneri o debiti onde fossero gravati.~~

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

~~Art. 1.~~

~~Le case e gli edifizi riputati immobili dal Codice civile andranno soggetti ad un'imposta uniforme uguale al *decimo* del loro reddito *netto*.~~

Art. 2.

Sarà ~~primieramente~~ determinato il reddito *brutto* per mezzo delle locazioni reali, o presunte dalle pigioni correnti pei fabbricati posti in egual condizione. ~~Nel difetto si dell'uno come dell'altro di questi elementi, il reddito dovrà essere determinato sulla base del valore venale dei fabbricati.~~

~~Nel caso però, che questo valore non ecceda la somma capitale di lire 2/m. non sarà dovuta alcuna imposta.~~

Il reddito *brutto* si riduce a *netto* scemandolo di un *terzo* per gli opificii, e d'un *quarto* per tutti gli altri fabbricati, niun riguardo avuto agli oneri o debiti onde fossero gravati.

Art. 5.

L'imposta dovuta dai proprietari delle case, e degli edifizi enfiteotici sarà sopportata dall'enfiteuta, e dal padrone diretto in proporzione della rendita di ciascuno.

Dovrà però pagarsi dall'enfiteuta salva al medesimo la ragione di ritenzione sul canone per la quota, che

~~Art. 3.~~

~~Sono esenti da questa tassa i fabbricati rurali inservienti esclusivamente alla coltivazione delle terre siano o no aderenti alle medesime, ancorchè abitati dai coltivatori, e benchè annessi ai fabbricati civili.~~

~~Sono pure esenti le chiese e gli oratorii aperti al culto, i cimiteri ed fabbricati che appartengono allo Stato.~~

~~Art. 4.~~

~~I proprietari, possessori o amministratori di case ed edifizii, dovranno nel termine di sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge, farne esatta consegna al sindaco del comune in cui questi sono posti, indicandone la situazione, qualità ed uso, e il reddito brutto effettivo o presumibile.~~

~~Art. 5.~~

~~A corredo delle consegne di locali affittati, il consegnante sarà tenuto di unire le scritture originali di affitto, o copia di esse in carta libera da lui firmata; ed in mancanza di scrittura presenterà una dichiarazione firmata da esso e dall'affittavole dalla quale apparisca l'entità della locazione e l'ammontare del fitto.~~

~~In difetto di tale corredo, la con-~~

può essere a carico del padrone diretto.

Art. 4.

Sono esenti da questa tassa i fabbricati rurali inservienti esclusivamente alla coltivazione delle terre, siano o no aderenti alle medesime, e benchè annessi ai fabbricati civili.

Sono del pari esenti ~~le chiese e~~ gli oratorii destinati al culto, come pure i templi delle religioni tollerate, non che i cimiteri ed i fabbricati che appartengono allo Stato.

Art. 5.

I proprietari, possessori o amministratori di case ed edifizii, dovranno nel termine di sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge, farne esatta consegna al Sindaco del comune in cui questi sono posti, indicandone la situazione, qualità ed uso, e il reddito brutto effettivo o presumibile.

di cui alcune potranno farsi in carta libera.

Art. 6.

A corredo delle consegne di locali pigionati, il consegnante sarà tenuto di unire le scritture originali di locazione, o copia di esse in carta libera da lui firmata; ed in mancanza di scrittura presenterà una dichiarazione firmata da esso e dall'inquilino dalla quale apparisca l'entità della cosa locata e l'ammontare della pigione.

In difetto di tale corredo, la

I gli edifizii destinati al culto cattolico e a quello delle altre religioni tollerate, non che i cimiteri ed i fabbricati che appartengono allo Stato.

~~segna si avrà per non eseguita nella parte per cui mancano i documenti.~~

~~Nel caso d'impossibilità del consegnante a procurarsi la firma dell'affittavole per la dichiarazione sovra accennata, egli dovrà farne menzione espressa della dichiarazione medesima e somministrarne la prova se ne sarà richiesto.~~

~~Art. 6.~~

~~I fabbricati che ottennero esenzioni temporarie d'imposta saranno pure consegnati, ma l'imposta non sarà riscossa se non in quanto possa esserlo a termini delle rispettive concessioni~~

~~Art. 7.~~

~~Chi ommettesse la consegna nel termine stabilito, o la facesse minore d'un sesto del reddito *brutto* incorrerà in una multa od ammenda eguale al triplo della tassa dovuta pel reddito non consegnato o dichiarato in meno.~~

~~Art. 8.~~

~~Scaduto il termine di cui all'art. 4, il sindaco dovrà formare uno stato~~

consegna si avrà per non eseguita nella parte per cui mancano i documenti.

Nel caso d'impossibilità del consegnante a procurarsi la firma dell'inquilino per la dichiarazione sovra accennata, egli dovrà farne menzione espressa nella dichiarazione medesima accennandone le cause.

Art. 7.

I fabbricati che ottennero esenzioni temporarie d'imposta saranno pure consegnati, ma l'imposta non sarà riscossa se non in quanto possa esserlo a termini delle rispettive concessioni.

Art. 8.

Chi ommettesse la consegna del reddito nel termine stabilito, incorrerà in una multa od ammenda eguale al triplo della tassa dovuta pel reddito non consegnato; se la consegna fatta nel detto termine sarà minore del vero, il consegnante incorrerà nella stessa multa, od ammenda quando si tratti di pigioni reali, qualunque sia l'infedeltà della stessa consegna.

E nel caso, in cui si tratti di pigioni presunte non si farà luogo all'applicazione della multa, od ammenda anzidetta, tranne quando il divario sia maggiore del quarto.

Art. 9.

Scaduto il termine di cui all'art. 4, il Sindaco dovrà formare uno stato

I per la parte ommissa.

delle consegne eseguite e sottoporlo poscia al Consiglio Comunale convocato ove d'uopo straordinariamente per quelle rettificazioni od aggiunte che fossero nel caso, e ciò tutto fra giorni trenta.

~~Art. 9.~~

~~Terminato le operazioni indicate nell'articolo precedente, il sindaco comunicherà lo stato delle consegne rettificato e completato all'Agente delle Finanze da designarsi in apposito regolamento, ed il medesimo proporrà le ulteriori rettificazioni che ravviserà opportune, e fra trenta giorni rinverrà lo stato anzidetto al sindaco medesimo coi motivi delle proposte rettifiche.~~

~~Tale stato sarà depositato per 15 giorni nella sala del comune, e questo deposito verrà dal sindaco notificato al pubblico con manifesto portante diffidamento agli interessati di produrre entro detto termine quelle eccezioni che credessero loro competere.~~

~~Art. 10.~~

~~Trascorso il termine sovra prescritto, il sindaco trasmetterà lo stato e le eccezioni degli interessati all'Intendente della provincia, il quale stabilirà la rendita *netta* di ciascun fabbricato od edificio, e la conseguente imposta da prelevarsi sui medesimi, statuendo in via amministrativa sovra le insorte controversie.~~

//
Le spese di perizia saranno sopportate
dal fondo applicato alla riammissione

delle consegne eseguite e sottoporlo poscia al Consiglio comunale, convocato ove d'uopo straordinariamente per quelle rettificazioni od aggiunte che fossero del caso, e ciò tutto fra giorni quaranta.

Art. 10.

Terminate le operazioni indicate nell'articolo precedente, il Sindaco comunicherà lo stato delle consegne rettificato o compiuto all'Agente delle Finanze da designarsi in apposito regolamento, ed il medesimo proporrà le ulteriori rettificazioni che ravviserà opportune, e fra trenta giorni rinverrà lo stato anzidetto al Sindaco medesimo coi motivi delle proposte rettifiche.

Tale stato sarà depositato per 30 giorni nella sala del comune, e questo deposito verrà dal Sindaco notificato al pubblico con manifesto portante diffidamento agli interessati di produrre entro detto termine quelle eccezioni che credessero loro competere.

Art. 11.

Trascorso il termine sovra prescritto, il Sindaco trasmetterà lo stato e le eccezioni degli interessati all'Intendente della provincia, il quale stabilirà la rendita *netta* di ciascun fabbricato od edificio, e la conseguente imposta da prelevarsi sui medesimi, statuendo in via amministrativa sovra le insorte controversie.

Potranno tanto le autorità del Comune od, amministrazioni comunali, quanto l'agente delle Finanze e l'Intendente provinciale, occorrendo dell'opera si verito nei modi e termini che saranno stabiliti nell'apposito regolamento.

~~Art. 11.~~

~~Colla scorta degli stati delle consegne appurati nel modo sopra prescritto, si formeranno le matrici le quali vidimate dagli Intendenti saranno trasmesse ai sindaci dei rispettivi comuni per essere pubblicate nel modo prescritto dall'art. 9 e per servire alla compilazione dei ruoli dei debitori dell'imposta.~~

~~Art. 12.~~

~~Contro il risultato delle matrici saranno ammessi i reclami nella via contenziosa amministrativa, da presentarsi nel perentorio termine di due mesi dalla pubblicazione delle medesime.~~

Tali reclami non sospendono l'applicazione e la riscossione dell'imposta, salvo il dritto alla rettifica ed al rimborso.

~~Art. 13.~~

~~I ruoli saranno resi esecutorii dagli Intendenti e pubblicati.~~

~~Art. 14.~~

~~Nella quota d'imposta dovuta per la presente legge s'imputerà la somma che già si paghi per ciascun fabbricato od edificio secondo l'attuale suo allibramento, indipendentemente dall'area.~~

~~Art. 15.~~

~~Il reddito imponibile di ciascun fabbricato ed edificio non potrà essere~~

Art. 12.

Colla scorta degli stati delle consegne appurati nel modo sopra prescritto, si formeranno ^Ile matrici le quali vidimate dagli Intendenti saranno trasmesse ai Sindaci dei rispettivi comuni per essere pubblicate nel modo prescritto dall'art. ~~9~~, e per servire alla compilazione dei ruoli dei debitori dell'imposta.

Art. 13.

Contro i risultati delle matrici saranno ammessi i richiami nella via contenziosa amministrativa; ~~da presentarsi nel perentorio termine di due mesi da computarsi dal giorno del fatto deposito delle matrici.~~

Tali richiami ^Inon sospendono l'applicazione e la riscossione dell'imposta, salvo il diritto alla rettifica ed al rimborso.

Art. 14.

I ruoli saranno resi esecutorii dagli Intendenti e pubblicati.

Art. 15.

Nella quota d'imposta dovuta per la presente legge s'imputerà la somma che già si paghi per ciascun fabbricato od edificio compresa l'area secondo l'attuale suo allibramento.

Art. 16.

Il reddito imponibile di ciascun fabbricato ed edificio non potrà essere

I tagli agenti del governo

I 10.

I 10.

Non saranno più ammissibili i richiami trascorso il termine di quattro mesi dal giorno della notificazione del deposito delle matrici

modificato se non in capo a tre anni successivi alla sua fissazione, salve le rettifiche dipendenti da nuove costruzioni o demolizioni.

~~Art. 16.~~

~~Trascurandosi da qualche comune l'adempimento delle prescrizioni della presente legge, il Governo le farà eseguire d'ufficio a spese del comune stesso.~~

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente legge che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserita nella raccolta degli atti del Governo.

modificato se non in capo a tre anni successivi alla sua fissazione, salve le rettifiche dipendenti da nuove costruzioni o demolizioni o casi fortuiti.

Art. 17.

Trascurandosi da qualche comune l'adempimento delle prescrizioni della presente legge, il Governo le farà eseguire d'ufficio a spese del comune stesso.

Art. 18.

~~Questa legge non avrà vigore che negli Stati di Terraferma.~~

Quanto alla dote per il procedimento colla legge sul riedificazione delle contribuzioni precisi in quelli Stati.

~~AMEDEO RAVINA - Relatore.~~